

INPS: Covid-19 – istruzioni per l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG

22 Settembre 2020

L’INPS, con la [circolare n. 105 del 18 settembre](#), fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’**esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione**, previsto dall’articolo 3, del [decreto legge n. 104/2020](#) (cd. Decreto “Agosto”).

Possono accedere all’esonero contributivo i **datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’INPS evidenzia che **l’applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.**

Fonte: INPS